

REGOLAMENTO REGIONALE 1 AGOSTO 2018, N.3:

**“REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 30/1981” - Articolo 58: Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi**

L'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole è:

**ovunque vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

**Consentito nei periodi normali (art. 58 comma 5 e 6 regolamento forestale)** nel rispetto delle seguenti modalità:

1. **se avviene a distanza superiore a 100 mt.** dai margini esterni di boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, sul luogo di produzione senza darne la preventiva comunicazione;
2. **se avviene a distanza inferiore a 100 mt.** dai margini esterni di boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati **va comunicato, con anticipo di 48 ore, al numero verde dei Vigili del Fuoco 800 841 051 o inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it** precisando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà l'abbruciamento.
3. L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso, il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide;
4. L'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve, comunque, avvenire sul luogo di produzione, raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (3 mc. Steri per ettaro al giorno)
5. Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
7. Sono sempre fatti salvi eventuali provvedimenti e ordinanze delle autorità di protezione civile che possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui sopra.

**IMPORTANTE:**

**Per necessità di sintesi abbiamo riassunto le principali indicazioni per il solo abbruciamento dei materiali di risulta dei lavori agricoli e forestali. Quanto sopra serve solo a dare una sommaria informazione sulle norme che regolano la complessa materia dell'accensione dei fuochi. Per una completa e dettagliata informazione è necessario leggere il testo integrale degli art. 58, 59 e 60 del Regolamento Forestale Regionale (n. 3 del 01/08/2018).**